

I

*(Comunicazioni)***CONSIGLIO****DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DECISIONE 1999/468/CE DEL CONSIGLIO****del 28 giugno 1999****recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione**

(1999/C 203/01)

1. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE (articolo 4)

Nel quadro della procedura di gestione, la Commissione ricorda che la sua pratica costante consiste nel ricercare una decisione soddisfacente che raccolga anche l'appoggio più ampio possibile in seno al comitato.

La Commissione terrà conto della posizione dei membri del comitato e agirà in modo da evitare di andare contro qualsiasi posizione prevalente che dovesse emergere contro l'opportunità di una misura di esecuzione.

2. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

La Commissione ed il Consiglio convengono che le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione previste in applicazione della decisione 87/373/CEE debbano essere adeguate senza indugio al fine di allinearle agli articoli da 3 a 6 della decisione 1999/468/CE, conformemente alle procedure legislative appropriate.

Tali adeguamenti dovrebbero essere effettuati come segue:

- l'attuale procedura I sarebbe trasformata nella nuova procedura consultiva;
- le attuali procedure II a) e II b) sarebbero trasformate nella nuova procedura di gestione;
- le attuali procedure III a) e III b) sarebbero trasformate nella nuova procedura di regolamentazione.

Una modifica del tipo di comitato previsto in un atto di base dovrà essere effettuata caso per caso, durante il normale processo di aggiornamento della legislazione, conformemente, tra l'altro, ai criteri di cui all'articolo 2.

Tali adeguamenti o modifiche dovrebbero essere effettuati in ottemperanza degli obblighi che gravano sulle istituzioni comunitarie. Essi non dovrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'atto di base o l'efficacia dell'azione comunitaria.

3. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE (articolo 5)

In sede di riesame delle proposte di misure di esecuzione in settori particolarmente sensibili, la Commissione, nella ricerca di una soluzione equilibrata, agirà in modo da evitare di andare contro qualsiasi posizione prevalente che dovesse emergere nell'ambito del Consiglio contro l'opportunità di una misura di esecuzione.
